

Art. 1.	NATURA DELL'INCARICO	2
Art. 2.	LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
Art. 3.	OGGETTO DELL'INCARICO	4
Art. 4.	DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI	4
Art. 5.	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	7
Art. 6.	APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	8
Art. 7.	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA	8
Art. 8.	APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE	10
Art. 9.	MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI	10
Art. 10.	ALTRI ONERI DEL PROFESSIONISTA	10
Art. 11.	PRESTAZIONI COMPLEMENTARI O DA SVOLGERSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO	11
Art. 12.	SPESE E ALTRI ONERI DEL PROFESSIONISTA	11
Art. 13.	OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	12
Art. 14.	COMPETENZE PROFESSIONALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
Art. 15.	PAGAMENTI	12
Art. 16.	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 17.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO	13
Art. 18.	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 19.	CONTROVERSIE	14
Art. 20.	TRATTAMENTO DEI DATI PROFESSIONALI	14
Art. 21.	DISPOSIZIONI VARIE	14
Art. 22.	DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA	14

## SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

### Art. 1. NATURA DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista \_\_\_\_\_  
l'incarico di redigere: **la Diagnosi Energetica degli edifici esistenti ex D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115; l'Attestato di Prestazione Energetica ex D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.; il Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento della prestazione energetica del \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_**

CIG: \_\_\_\_\_

L'attività in oggetto è finanziata con fondi del cap. \_\_\_\_\_

L'incarico viene svolto sotto le direttive generali dell'Amministrazione, che impartirà le necessarie istruzioni mediante il personale all'uopo indicato.

Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate.

### Art. 2. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, è obbligato all'osservanza:

- delle seguenti normative di carattere generale
  - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE", fino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti;
  - Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
  - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  - Nuovo Codice Appalti, dalla data di entrata in vigore;
  - Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice Appalti, dalla data di entrata in vigore;
- delle seguenti normative in ambito energetico
  - Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e successive modifiche e integrazioni;
  - Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
  - Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
  - Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
  - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
  - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;
  - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- delle norme tecniche indicate nel presente documento, all’Art. 4. “DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ”;
  - di ogni altra norma vigente per quanto compatibile;
  - delle direttive, dei criteri e delle procedure impartite dall’Amministrazione;
  - delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;
  - delle regole di deontologia professionale.

In virtù della rapida crescita di leggi e disposizioni in materia, resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti al momento della sottoscrizione del presente Disciplinare.

Il Professionista, con la firma del presente contratto, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento di servizi pubblici previste dall’art. 80 del Nuovo Codice Appalti (ex art. 38 del D.lgs. 163/2006) o in alcuna delle condizioni previste dall’art. 198, comma 2, del Nuovo Codice Appalti (ex art. 253 del D.P.R. 207/2010);
- di essere in grado di svolgere tutte le prestazioni richieste;

- di aver effettuato il sopralluogo presso \_\_\_\_\_ e di aver preso visione degli impianti e della documentazione tecnica ivi presente, messa a disposizione dell'Amministrazione.

### **Art. 3. OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Professionista dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- I. Diagnosi Energetica degli edifici esistenti ex D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e Attestato di Prestazione Energetica ex D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i;**
- II. Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento della prestazione energetica.**

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, espletate dal Professionista a propria cura e spese, oltre a dover essere conformi alle disposizioni di cui all'Art. 2 "LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO" del presente Disciplinare, dovranno rispettare le direttive, i criteri e le procedure impartite dall'Amministrazione.

Inoltre, lo svolgimento delle prestazioni dovrà consentire all'Amministrazione di concludere nel modo più agevole possibile le procedure per l'ottenimento dei finanziamenti ex art. 5 del D.lgs. 102/2014.

In via preliminare, il Professionista effettuerà obbligatoriamente un sopralluogo presso gli edifici esistenti (vedere l'Art. 2) e, su richiesta del Professionista, l'Amministrazione metterà a disposizione per la consultazione documentazione tecnica ed altre informazioni, qualora disponibili. Il Professionista dovrà, comunque, verificare i dati forniti mediante sopralluoghi, rilievi, e ogni altra attività tecnica che riterrà utile al fine di valutarne l'affidabilità e integrare i dati mancanti.

Come illustrato all'Art. 6. "APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA", la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto II sarà subordinata all'approvazione degli elaborati di cui al punto I da parte dell'Amministrazione.

Nel dettaglio, le attività di cui ai punti I e II dovranno essere svolte secondo quanto specificato all'Art. 4. "DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI", all'Art. 5. "ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" e all'Art. 7. "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA".

Si specifica che, per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Disciplinare, l'importo dei lavori indicato per la stima della parcella professionale costituisce un valore di riferimento generale, comunque non vincolante per l'individuazione delle proposte di intervento. Pertanto, nell'ambito delle proprie attività, il Professionista dovrà fornire le raccomandazioni richieste, coerentemente con i criteri della normativa di riferimento riportata nel presente Disciplinare, esaminando e valutando tutti gli interventi ritenuti utili ai fini dell'efficientamento.

### **Art. 4. DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

Le attività di Diagnosi Energetica, di cui all'Art. 3. "OGGETTO DELL'INCARICO", dovranno essere condotte:

- sulla base delle seguenti norme tecniche e loro successive modificazioni e integrazioni
  - UNI CEI/TR 11428 "Gestione dell'energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica";
  - UNI CEI EN 16247 "Diagnosi energetiche";
- ai sensi del D.lgs. 115/2008 ed in conformità all'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014;
- sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione della Diagnosi.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici esistenti, facente parte dei contenuti minimi della Diagnosi Energetica come da presente Disciplinare, dovrà invece essere svolto:

- sulla base delle seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni e integrazioni
  - raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio" e successive norme tecniche che ne conseguono;
  - UNI/TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici";
  - UNI EN 15193 "Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione";
- ai sensi del D.lgs. 192/2005 e del D.M. 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- sulla base delle norme previste dall'Allegato 2 del suddetto D.M. 26 giugno 2015.

La Diagnosi dovrà restituire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'intero complesso immobiliare, individuando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferendo in merito ai risultati, anche al fine di fornire dati attendibili per un successivo approfondimento progettuale degli interventi ritenuti da questa Amministrazione più vantaggiosi sotto l'aspetto del ritorno economico dell'investimento.

A supporto e verifica di tali attività, il Professionista dovrà utilizzare la documentazione disponibile e le indagini sul campo, quali termografie e, qualora ritenuto opportuno dallo stesso Professionista e/o dall'Amministrazione, saggi murari.

#### **4.1) Procedura per l'elaborazione della Diagnosi Energetica.**

La Diagnosi Energetica dovrà essere condotta secondo le procedure di dettaglio delle predette norme tecniche, la UNI CEI/TR 11428 al par. 4.7 e la UNI CEI EN 16247.

L'esecuzione delle singole fasi di tali procedure dovrà essere riscontrabile e i risultati di ciascuna dettagliatamente esplicitati nella "Relazione metodologica", che costituirà un documento autonomo da consegnare all'Amministrazione, di introduzione alla lettura della "Diagnosi Energetica" e dei relativi allegati.

#### **4.2) Contenuti minimi della Diagnosi Energetica**

La Diagnosi Energetica dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi:

- a) Analisi dello stato di consistenza degli immobili;
- b) Analisi dei sistemi impiantistici;
- c) Acquisizione ed analisi dei dati storici di fatturazione energetica;
- d) Calcolo delle prestazioni energetiche;
- e) Analisi dei risultati e proposte di risparmio energetico;

e riportare, per ciascuno, i seguenti contenuti minimi.

a) Analisi dello stato di consistenza degli immobili.

Descrizione accurata dell'edificio ante intervento, funzionale alla messa a sistema dei parametri significativi del sistema edificio-impianto.

In particolare, l'Analisi dovrà essere articolata nei seguenti punti:

- 1) descrizione del sito e principali parametri urbanistici (superficie fondiaria, superficie utile lorda, cubatura, etc.);
- 2) descrizione delle caratteristiche generali dell'involucro edilizio (dati sulle superfici e volumi climatizzati, anno di costruzione, forma ed orientamento delle superfici, orientamento con altri edifici, numero di piani ed altezza del fabbricato, etc.);
- 3) descrizione delle caratteristiche geometriche e termofisiche dell'involucro in ogni sua parte (componenti strutturali, materiali di finitura, indagini termografiche, stratigrafie, trasmittanze termiche, etc.).

L'Analisi dovrà inoltre contenere:

- documentazione fotografica significativa;
- planimetrie del lotto e dei fabbricati in scala appropriata;
- documentazione grafica necessaria per l'esplicazione di quanto descritto.

Allegato all'Analisi dovrà essere consegnato, in formato digitale, un report fotografico conoscitivo degli immobili in oggetto e i file .dwg utilizzati per effettuare la Diagnosi Energetica.

b) Analisi dei sistemi impiantistici.

Descrizione dettagliata degli impianti esistenti, (meccanici, elettrici e speciali), comprensiva di:

- centrali,
- rete di distribuzione,
- apparecchi terminali.

c) Acquisizione ed analisi dei dati storici di fatturazione energetica.

Dovranno essere sviluppati i seguenti punti, anche con l'ausilio di tabelle e grafici riassuntivi:

- 1) report su base mensile dei consumi energetici, rilevati per ogni vettore energetico, almeno degli ultimi due anni;
- 2) elaborazione dei dati di consumo, al fine di verificare un eventuale sovradimensionamento degli impianti ed identificare e/o anomalie di esercizio.

d) Calcolo delle prestazioni energetiche.

Dovranno essere sviluppati i seguenti punti:

- 1) Calcolo, per ogni sistema edificio-impianto, dei fabbisogni energetici dell'involucro edilizio e degli utilizzi di energia primaria per:
  - riscaldamento;
  - acqua calda sanitaria;
  - raffrescamento;
  - illuminazione;
  - eventuali altri utilizzi ritenuti interessanti ai fini del risparmio energetico.
- 2) Confronto tra stime dei fabbisogni energetici e dati storici effettivi di cui al punto c), con valutazione del loro scarto, al fine di verificare l'accuratezza dei risultati del calcolo.

e) Analisi dei risultati e proposte di risparmio energetico.

Sulla base dei risultati ottenuti dai punti precedenti, andranno elaborate delle proposte di intervento che migliorino l'efficienza energetica di ogni sistema edificio-impianto.

L'analisi dovrà essere articolata almeno in:

- 1) identificazione delle proposte di intervento;
- 2) quantificazione dei miglioramenti di efficienza energetica. Elaborazione di un prospetto riassuntivo della variazione, tra stato di fatto e stato di progetto delle seguenti grandezze:
  - fabbisogno di energia primaria,
  - fabbisogno di energia termica utile,
  - indici di prestazione energetica,
  - consumo di energia per vettore;
- 3) quantificazione delle emissioni evitate;
- 4) analisi costi-benefici, in cui dovranno essere indicati:
  - la stima del costo degli interventi,
  - il tempo di ritorno dell'investimento,
  - il valore attuale netto ed il tasso interno di rendimento.

Tale analisi andrà elaborata sui seguenti livelli:

- per ogni proposta di intervento,
- per ogni sistema edificio-impianto,
- per l'intero complesso,

esplicitando ogni casistica di combinazione significativa (ad esempio per tipologia di intervento), col fine di rendere possibile la comparazione e la valutazione degli interventi che meglio si possano allineare con gli obiettivi dall'Amministrazione.

## **Art. 5. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

L'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Art. 3. "OGGETTO DELL'INCARICO", dovrà essere redatto:

- ai sensi del D.lgs. 192/2005 e del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- sulla base di ogni altra norma vigente per quanto compatibile.

Coerentemente con quanto sviluppato nell'ambito dell'attività di Diagnosi Energetica, sarà applicata la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici prevista dal:

- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, attraverso le procedure e i metodi di calcolo da rilievo sull’edificio di cui ai punti 3.2 e 4.2. dell’Allegato 1.

Inoltre, si dovrà fare riferimento ai metodi di calcolo indicati:

- nella raccomandazione CTI 14/2013;
- nella norma UNI TS 11300;
- nella norma UNI EN 15193.

L’Attestato di Prestazione Energetica sarà rilasciato per ciascuno dei fabbricati del complesso immobiliare e dovrà costituire un documento autonomo e indipendente dalla Diagnosi Energetica.

#### **Art. 6. APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Gli elaborati della Diagnosi Energetica e dell’Attestato di Prestazione Energetica dovranno essere sottoposti all’Amministrazione per l’approvazione di competenza. L’Amministrazione provvederà a controllare gli elaborati consegnati, al fine di accertarne completezza, affidabilità, adeguatezza, coerenza e ripercorribilità, anche sulla base della normativa di riferimento indicata e di quanto indicato nel presente Disciplinare.

In tale fase di controllo degli elaborati, inoltre, è facoltà dell’Amministrazione richiedere sia ulteriori approfondimenti sulle analisi svolte sia integrazioni e/o rettifiche alle proposte di intervento, al fine di meglio garantire il perseguimento dei propri obiettivi, senza che ciò comporti maggiori compensi per il Professionista.

Qualora la documentazione sottoposta non sia ritenuta approvabile, l’Amministrazione stabilirà una nuova scadenza, concedendo un tempo comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la revisione della stessa.

Gli elaborati consegnati entro il nuovo termine, saranno ulteriormente esaminati per l’approvazione. Nel caso di mancata approvazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno al Professionista.

Contestualmente all’approvazione, l’Amministrazione comunicherà, con specifica disposizione, gli interventi sulla base dei quali sarà redatto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, come di seguito specificato.

#### **Art. 7. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA**

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’Art. 3. “OGGETTO DELL’INCARICO”, riguarderà gli interventi di miglioramento della prestazione energetica individuati al termine della procedura di approvazione di cui all’Art. 6. “APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA” e dovrà essere predisposto ai sensi:

- del Nuovo Codice Appalti;
- del D.M. di cui all'art. 23, c. 3, del Nuovo Codice Appalti ovvero del D.P.R. 207/2010, art. 17.

### 7.1) Contenuti

Il Progetto dovrà contenere almeno i seguenti elaborati, definiti dal D.M. di cui all'art. 23, c. 3, del Nuovo Codice Appalti ovvero del D.P.R. 207/2010, art. 17:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;

i) rilievo di massima degli immobili. ~~ove l'incarico non preveda il rilievo in quanto risulta già disponibile la relativa documentazione, tale lettera non sarà da includere nel presente Disciplinare.~~

Tale elenco potrà essere integrato dall'Amministrazione qualora ritenuto necessario, in relazione alla tipologia di intervento individuato, al termine della procedura di approvazione della Diagnosi Energetica di cui all'Art. 6.

~~Si fa inoltre presente che l'attività di rilievo degli immobili dovrà essere funzionale anche alla stesura della Diagnosi Energetica di cui agli articoli precedenti. ove l'incarico non preveda il rilievo in quanto risulta già disponibile la relativa documentazione, tale periodo non sarà da includere nel presente Disciplinare.~~

### 7.2) Relazione di sintesi

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà, altresì, contenere una Relazione di sintesi che comprenda le seguenti informazioni, dettagliate per ogni intervento proposto:

- descrizione dell'intervento, comprensiva delle opere strettamente necessarie per la realizzazione e delle caratteristiche delle principali componenti;
- caratteristiche tecniche;
- quantificazione del risparmio energetico realizzabile, comprensiva dei parametri di calcolo adottati e dei sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex post.

La quantificazione del risparmio energetico ottenibile andrà elaborata sui seguenti livelli:

- per ogni singolo intervento;
- per ogni sistema edificio-impianto;
- per l'intero complesso;
- attestazione del rispetto delle disposizioni normative riguardanti i requisiti tecnici e ambientali minimi dei componenti (ad esempio i valori delle trasmittanze);
- elenco delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione;
- stima dei costi di costruzione;
- stima dei costi di gestione;
- valutazione del tempo di ritorno economico dell'investimento, anche sulla base della Diagnosi Energetica, comprensiva dei parametri di efficienza/efficacia economica di ogni singolo intervento e dell'intero complesso, con indicazione di:

- vita utile dell'intervento;
- valore attuale netto dell'intervento;
- tasso interno di rendimento;
- economie ottenute per ogni anno;
- tempo di ammortamento dell'investimento;
- tempo di ritorno attualizzato;
- modalità previste per l'esecuzione e la gestione dell'intervento;
- durata dei lavori;
- indicazioni sull'impatto ambientale e il grado di innovazione dell'intervento.

#### **Art. 8. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE**

Gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere sottoposti all'Amministrazione per l'approvazione di competenza.

In tale fase è facoltà dell'Amministrazione richiedere sia ulteriori approfondimenti sia integrazioni e/o rettifiche, al fine di meglio garantire il perseguimento dei propri obiettivi, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore del Professionista.

Qualora la documentazione consegnata dal Professionista non sia ritenuta approvabile, l'Amministrazione stabilirà una nuova scadenza, concedendo un tempo comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la revisione della stessa.

Gli elaborati consegnati entro il nuovo termine, saranno ulteriormente esaminati per l'approvazione. Nel caso di mancata approvazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno al Professionista.

#### **Art. 9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI**

Il Professionista, oltre agli elaborati necessari per l'acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni, dovrà fornire a questo Ufficio n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico, in formato pdf ed in formato modificabile (.dwg, .doc, .xls, etc.), di tutta la documentazione oggetto del presente incarico.

Il Professionista si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

#### **Art. 10. ALTRI ONERI DEL PROFESSIONISTA**

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento di tutte le prestazioni di cui all'Art. 3. "OGGETTO DELL'INCARICO", rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato, altresì, ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite

dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Inoltre, senza ulteriori compensi, egli dovrà relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione é estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni lo stesso intenda o debba avvalersi, in assenza dei quali le attività saranno comunque svolte direttamente dal Professionista senza poter, per questo, inoltrare richiesta all'Amministrazione di alcun compenso aggiuntivo.

#### **Art. 11. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI O DA SVOLGERSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO**

Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione e negli elaborati da predisporre tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni non sostanziali che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti sostanziali dell'incarico, determinati da nuove e diverse esigenze, sarà concordato con il Professionista un eventuale nuovo compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare, ed in analogia con la parcella professionale posta a base dell'incarico originario, e verrà stipulato apposito Atto Aggiuntivo al Disciplinare originariamente sottoscritto.

#### **Art. 12. SPESE E ALTRI ONERI DEL PROFESSIONISTA**

Tutte le eventuali spese relative alla convenzione oggetto del presente Disciplinare (bollo, eventuale registrazione, etc.) sono a carico del Professionista.

Deve inoltre intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, compresi:

- tutti gli oneri di cancelleria;
- tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti;
- tutti gli oneri connessi alla trasmissione e registrazione dei documenti prodotti presso gli enti preposti, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

L'accesso del Professionista e di eventuali terzi incaricati nelle aree del \_\_\_\_\_ dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- dovrà essere fatta una preventiva richiesta all'Amministrazione, con congruo anticipo, segnalando i nominativi del personale indicando la data e il luogo di nascita e gli eventuali mezzi;

- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non compromettere la sicurezza del sito stesso.

In base alle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione avrà cura di assicurare la propria collaborazione affinché il Professionista ed i suoi collaboratori abbiano accesso sui siti per tutta la durata dell'incarico.

### **Art. 13. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all'espletamento di tutte le attività previste nel presente Disciplinare, ovvero recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile al Professionista, con un preavviso almeno pari a 15 giorni.

In tale caso al Professionista spetterà il compenso relativo all'attività già effettuata ed accertata dall'Amministrazione alla data della rescissione.

### **Art. 14. COMPETENZE PROFESSIONALI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso forfetario per l'espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare è determinato ai sensi del D.M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 come da schema di parcella **allegato**.

Il Professionista accetta senza riserve il compenso di € \_\_\_\_\_ in seguito a ribasso pari al \_\_\_\_\_% sul predetto compenso forfetario, come da offerta.

Il suddetto compenso forfetario è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese e rimborsi relativi allo svolgimento dell'attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal Professionista e dal personale d'aiuto, i viaggi di andata e ritorno, eventuali riunioni informative e simili.

### **Art. 15. PAGAMENTI**

Il compenso di cui all'Art. 14. "COMPETENZE PROFESSIONALI E MODALITA' DI PAGAMENTO" sarà corrisposto al Professionista, ove specificatamente richiesto, in due soluzioni:

- il 30% dopo l'approvazione della Diagnosi Energetica e dell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Art. 6. "APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA";
- il 70% dopo l'approvazione della Progettazione preliminare, di cui all'Art. 8. "APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario n. IBAN IT \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

e dedicato alle commesse pubbliche, così come comunicato dallo stesso Professionista con lettera in data \_\_\_\_\_ sul quale è delegato ad operare esclusivamente il medesimo.

Coerentemente con quanto riportato all'Art. 3. "OGGETTO DELL'INCARICO" del presente Disciplinare, nessun ulteriore compenso sarà dovuto al Professionista sulla base del valore degli interventi di efficientamento energetico proposti nell'ambito delle attività in oggetto.

#### **Art. 16. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Professionista, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto. Tale clausola risolutiva del contratto, prevista al comma 8 della predetta legge, si attiva in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane SpA ovvero senza gli strumenti ritenuti idonei dalla legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione verifica che la predetta clausola sia inserita anche nei contratti sottoscritti dal Professionista con i propri subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati (servizi, collaborazione professionale, forniture) per espletare l'attività professionale affidata con il presente Disciplinare, e quindi che ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

#### **Art. 17. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Gli elaborati della Diagnosi Energetica e dell'Attestato di Prestazione Energetica saranno consegnati all'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla firma del presente Disciplinare.

Gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno consegnati all'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione della Diagnosi Energetica e dell'Attestato di Prestazione Energetica.

Il Professionista si impegna a relazionare, su richiesta dell'Amministrazione, sull'avanzamento di tutte le attività oggetto del presente Disciplinare.

#### **Art. 18. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il Professionista non rispetti la tempistica di cui all'Art. 17. "TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO", fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale, pari all' 1 per mille del compenso stabilito e comunque non superiore al 10 per cento, da trattenersi sul saldo del compenso spettante al Professionista.

Nel caso in cui il ritardo superi i 10 giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorario o per rimborso spese.

La stessa determinazione sarà assunta dall'Amministrazione qualora la documentazione consegnata in seguito alle revisioni, di cui all'Art. 6. "APPROVAZIONE DELLA DIAGNOSI E DELL'ATTESTATO DI

PRESTAZIONE ENERGETICA” e all’Art. 8. “APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE”, non sia ritenuta approvabile.

Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere i danni per inadempimento, conseguenti alla necessità di procedere all’affidamento di nuovi incarichi e/o per il ritardo nella presentazione delle richieste di finanziamento connesse alle attività in oggetto.

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente atto in ogni momento, quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal personale indicato all’uopo dall’Amministrazione ovvero non produca la documentazione richiesta.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 19. CONTROVERSIE**

Fuori dai casi previsti dall’art. 205, c. 2, del Nuovo Codice Appalti (ex art. 240 del D.lgs. 163/2006), tutte le controversie tra il Professionista e l’Amministrazione, che non siano definite in via amministrativa, saranno deferite mediante procedura civile presso il Foro di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PROFESSIONALI**

Con la sottoscrizione del presente Disciplinare il Professionista autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all’espletamento dell’incarico in argomento.

#### **Art. 21. DISPOSIZIONI VARIE**

Il presente Disciplinare è impegnativo per il Professionista dal momento della sottoscrizione mentre diventerà tale per l’Amministrazione soltanto dopo la formale approvazione. Tutte le spese del presente atto sono a carico del Professionista incaricato.

#### **Art. 22. DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA**

Per quanto riguarda l’incarico affidato, il Professionista elegge domicilio presso la sede \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_.

Per ogni comunicazione inerente il presente incarico, il Professionista indica i seguenti recapiti:

indirizzo postale: \_\_\_\_\_;

telefono/fax: \_\_\_\_\_;

cellulare: \_\_\_\_\_;

indirizzo di posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_.

IL PROFESSIONISTA

---

L'AMMINISTRAZIONE

---